

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8609 Anno 2022

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 16/05/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

LUIGI GIOVANNI LOMBARDO

- Presidente -

APPALTO PRIVATO

MARIO BERTUZZI

- Consigliere -

GIUSEPPE GRASSO

- Consigliere -

Ud. 14/01/2022 - CC

ROSSANA GIANNACCARI

- Rel. Consigliere R.G.N. 16419/2021

MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 16419-2021 proposto da:

IDEAL SCAVI SRL 03229780139, elettivamente domiciliato in COMO, via Borgovico 165, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BARTESAGHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MATTEO BARTESAGHI;

- ricorrenti -

contro

ALFA COSTRUZIONI EDILI SRL IN CONCORDATO 01913050041 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Sanna;

- intimata -

avverso la sentenza n. 541/2021 del TRIBUNALE di COMO, depositata il 31/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2022 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

Ritenuto che:

- Idealscavi s.r.l. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di un unico motivo, avverso la sentenza del Tribunale di Como del 31.5.2021, che ha dichiarato la competenza del




collegio arbitrale a decidere la controversia tra la Ideal Scavi s.r.l. e l'Alfa Costruzioni Edili s.r.l., con conseguente revoca del decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto ad Alfa Costruzioni Edili s.r.l. il pagamento della somma di € 30.000,00, a titolo di corrispettivo per i lavori svolti in esecuzione del contratto d'appalto concluso *inter partes*;

- l'Alfa Costruzioni Edili s.r.l. ha resistito con controricorso;
- parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
- il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe ha chiesto l'accoglimento del regolamento di competenza;

Ritenuto che:

- va, in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del regolamento di competenza per avere il Tribunale dichiarato in dispositivo il proprio "difetto di giurisdizione", trattandosi di inesattezza di carattere meramente lessicale, non incidente sul contenuto della pronuncia, con cui è stata decisa una questione di competenza, come stabilito dall'art.819 ter e dalle Sezioni Unite, con sentenza 24153/2013;
- con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente deduce che nel giudizio pendente innanzi al Tribunale di Como per il pagamento delle fatture scadute, l'Alfa Costruzioni s.r.l. aveva riconosciuto il debito ed espresso la volontà di provvedere al pagamento, ragione per la quale nessuna controversia sussisteva sull'esistenza del credito;
- il motivo è fondato per ragioni diverse da quelle dedotte dalla ricorrente;
- osserva il collegio che, anche nell'ipotesi in cui vi sia riconoscimento del debito esiste una "controversia" per la quale






- si pone la questione della competenza del collegio arbitrale e, di conseguenza, dell'interpretazione della clausola compromissoria;
- va ribadito che l'interpretazione di una clausola contrattuale, ai fini della risoluzione di una questione di competenza, rientra nei poteri della Corte di cassazione che, in tale materia, è anche giudice del fatto, dovendo accertare se sia stato commesso un errore di rito;
 - l'istanza di regolamento di competenza ha, infatti, la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la sua designazione sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, sicchè i poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, della Corte possono esplicarsi in relazione ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza essere limitati dal contenuto della sentenza impugnata ne' dalle difese delle parti, e possono conseguentemente riguardare anche questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto del ricorso per regolamento di competenza (Cass. Sez. Unite 11/10/2002, n.4569; Cass. Civ., Sez. VI - 1, 24/10/2016, n. 21422);
 - l'esame della Corte di cassazione si estende quindi anche a profili diversi da quelli esaminati nell'ordinanza impugnata, potendo comprendere ogni elemento utile fino a quel momento acquisito al processo, senza alcun vincolo di qualificazione, ragione o prospettazione che del rapporto dedotto in causa abbia fatto l'attore con l'atto introduttivo (Cass. Sez. 6 - L, 27/11/2014 n.25232);



- nel caso di specie, la clausola contrattuale prevede che “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine al presente contratto, nessuna esclusa né eccettuata e che non si sia potuta definire amichevolmente tra le parti sarà devoluta al collegio di tre arbitri n, fatto salvo quanto indicato al successivo punto h)”;
- il punto h) prevede che “in deroga alle disposizioni di cui sopra sarà facoltà della parte convenuta di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro venti giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la parte convenuta dovrà notificare la sua determinazione all’altra parte, la quale ove intenda proseguire nel giudizio, dovrà proporre domanda al giudice competente entro il termine di sessanta giorni”;
- dall’esame congiunto di tali norme si ricava che le parti hanno inteso devolvere le controversie agli arbitri, salvo che la parte convenuta innanzi al collegio arbitrale intenda spostare la controversia innanzi al giudice ordinario;
- tale potestà, subordinata unicamente alla notifica alla controparte della volontà di proseguire il giudizio innanzi al giudice ordinario, evidenzia la chiara preferenza per il giudice statale;
- tale preferenza, se è idonea a trasferire il giudizio innanzi al giudice ordinario qualora venga adito il collegio arbitrale, *a fortiori*, radica la competenza del giudice ordinario innanzi al quale sia stata proposta la domanda fondata sul titolo contrattuale;
- il regolamento di competenza va, pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Como (non essendo stata contestata di detto





- Tribunale in favore del Tribunale di Savona, come previsto in contratto), innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge;
- le spese vanno liquidate nel giudizio di merito;

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Como, innanzi al quale rimette le parti nei termini di legge.
Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 14 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE

Luigi Lombardo

Arbitrato Italia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

